**Conto corrente con la Posta**

# UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 70°** — **Roma - Venerdì, 30 agosto 1929 - Anno VII** — **Numero 202**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI



## *AVVERTENZA.*

**In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO.



# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 2126.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1465.
**Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928.

Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 15 agosto 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Arrangement concernant les relations postales entre l'Italie et l'Albanie.**

En vertu des articles 4, 5 et 6 de la Convention postale Universelle de Stockholm les soussignés, en représentance des Administrations postales d'Italie et d'Albanie, ont arrêté, d'un commun accord et sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Administrations contractantes établiront l'échange régulier de la poste aux lettres, des lettres et des boîtes avec valeur déclarée et des colis postaux à destination de leur Pays respectif, ainsi que des envois de même nature provenant et à destination des autres Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement servir d'intermédiaires.

Art. 2.

*a*) Les bureaux d'échanges autorisés à se livrer réciproquement des dépêches closes ou des envois à découvert sont désignés d'un commun accord par les Administrations contractantes, qui s'entendront également pour régler tous les autres détails de leur service d'échange.

*b*) La création et la suppression de dépêches est reservée aux Administrations centrales.

Art. 3.

La correspondance de service doit être rédigée en langue française.

Art. 4.

La franchise des droits postaux est accordée, outre qu'aux envois désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 423 de la Convention postale Universelle de Stockholm, aux envois officiels de toute nature concernant le service des télégraphes et téléphones d'Etat.

Art. 5.

Les correspondances de toute nature échangées entre l'Italie et l'Albanie seront affranchies d'après le tarif intérieur italien et albanais respectivement, en adoptant, pour les

lettres, le port unique de 20 grammes fixé par l'article 34 de la Convention postale Universelle de Stockholm.

Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la taxe interne en ce qui concerne les droits de recommandations et d'assurance.

Les taxes du port et de droit de factage et de dédouanement sont perçus d'après le tarif de l'Arrangement de Stockholm.

Art. 6.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et transitant par les services territoriaux ou maritimes de l'autre sont passibles des droits de transit fixés par l'art. 70 de la Convention postale Universelle de Stockholm.

Art. 7.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et à destination de l'autre, et les envois de même nature échangées entre les ports de l'Albanie, seront transportés en franchise en moyen des services maritimes italiens.

Art. 8.

L'échange des valeurs déclarées aura lieu d'après les dispositions de l'Arrangement spécial de Stockholm concernant ces envois.

La déclaration de valeur est limitée à 2,000 (deux mille) francs or ou 10,000 (dix mille) lires italiennes.

Les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent pas dépasser le poids de 1 kilogramme, ni présenter des dimensions supérieures à celles prévues par l'Arrangement de Stockholm.

Art. 9.

Les Administrations contractantes se communiqueront réciproquement les droits d'assurance fixés pour les lettres et les boîtes originaires de leurs Pays.

Art. 10.

Le règlement des frais de transit, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, aura lieu d'après la statistique internationale prévue par l'art. 53 du Règlement d'exécution de la Convention de Stockholm en commençant par celle effectuée en octobre-novembre 1924.

Art. 11.

Le solde des comptes devra être effectué dans les conditions fixées par l'art. 66 du Règlement d'exécution de la Convention de Stockholm.

Art. 12.

Il peut être échangé entre l'Italie et l'Albanie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée.

La limite supérieure de la déclaration de valeur est fixé à mille (1000) francs-or.

Art. 13.

Chaque colis ne peut pas excéder le poids de kg. 10 ni le volume de 55 décimètres cubes, ni la longeur de m. 1.25, dans un sens quelconque.

Art. 14.

Les taxes de départ et d'arrivée revenant à l'Italie et l'Albanie sont fixées pour chaque colis à :

Francs-or 0.85 jusqu'au poids de kg. 1.
Francs-or 1.25 de plus de 1 jusqu'à kg. 5.
Francs-or 2.05 de plus de 5 jusqu'à kg. 10.
Francs-or 0.05 par fraction indivisible de 300 francs-or de la déclaration de valeur.

Art. 15.

Le droit de transport maritime est fixé pour chaque colis :

Francs-or 0.15 jusqu'au poids de kg. 1.
Francs-or 0.25 de plus de 1 jusqu'au poids de kg. 5.
Francs-or 0.45 de plus de 5 jusqu'au poids de kg. 10.

Le droit d'assurance maritime est fixé à francs-or 0.10 par fraction indivisible de 300 francs-or de la déclaration de valeur.

Art. 16.

Le Pays d'origine peut percevoir un droit d'expédition qui ne peut dépasser francs-or 0.50 pour chaque colis avec valeur déclarée.

Art. 17.

Le Pays de destination peut percevoir à titre de factage et de dédouanement un droit de francs-or 0.50 au maximum par colis.

Art. 18.

Les colis ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux dont il est fait mention dans le présent Arrangement.

Art. 19.

Pour les colis provenant de l'Albanie en transit par l'Italie à destination des Pays étrangers des Colonies italiennes et des bureaux italiens de l'Egée, les taxes au poids et les droits d'assurance indiqués dans le tableau *A* italien doivent être augmentés des droits indiqués à l'art. 15.

Art. 20.

En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement les relations postales entre l'Italie et l'Albanie seront réglées par les dispositions des Conventions, Arrangements, et Règlements d'exécution de Stockholm concernant le service visé par le présent Arrangement.

Art. 21.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 15 août 1928.

Tirana, le deux août 1928.

| *Pour l'Italie* : | *Pour l'Albanie* : |
|---|---|
| UGO SOLA | *Le Ministre des Affaires Etrangères* |
| *R. Ministro in Albania* | I. VRIONI |

PROTOCOL FINAL

*Article unique.*

L'Arrangement concernant les relations postales entre les deux Pays contractants, signé à Tirana, demeurera en vi-

gueur jusqu'à l'échéance de la Convention Postale Universelle de Stockholm. Toutefois chacune des Parties contractantes a le droit de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Tirana, le deux août 1928.

*Pour l'Italie*: UGO SOLA

*Pour l'Albanie*: I. VRIONI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: GRANDI.

---

Numero di pubblicazione 2127.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. 1468.

**Conferma in servizio, per altri sei mesi, del personale, a ferma temporanea, dell'Amministrazione del Fondo per il culto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496;
Vista la legge 6 dicembre 1925, n. 2176;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2177;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1198;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 354;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1999;
Visto il R. decreto 14 marzo 1929, n. 398;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' confermato in servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1929, e fino al 31 dicembre 1929, il personale a ferma temporanea, ora esistente nell'Amministrazione del Fondo per il culto, per il compimento delle operazioni riguardanti il trattamento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate di detta Azienda.

Art. 2.

Le vacanze, che eventualmente saranno per verificarsi nel personale indicato nel precedente articolo, non saranno rimpiazzate.

Art. 3.

Per la corresponsione degli assegni dovuti al personale, di cui all'articolo primo, con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1929-30 le occorrenti variazioni compensative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 287, foglio 104.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 2 agosto 1929.

**Modificazione della popolazione del comune di Pola secondo il censimento del 1921.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1353, che determina la popolazione presente e legale di tutti i Comuni del Regno secondo le risultanze del VI censimento della popolazione;
Visto i risultati della revisione del VI censimento generale della popolazione per il comune di Pola compiuta dall'Istituto centrale di statistica;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La popolazione presente e residente nel comune di Pola all'atto del censimento della popolazione al 1° dicembre 1921, di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1353, è così modificata:

Popolazione presente o di fatto 63,545.
Popolazione residente o legale 63,958.

Art. 2.

In conseguenza della variazione apportata alla popolazione del comune di Pola, di cui all'articolo precedente, la popolazione per il complesso del Regno al 1° dicembre 1921, è la seguente:

Popolazione presente o di fatto 38,721,798.
Popolazione residente o legale 39,958,147.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1929 - Anno VII*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 52.* — BERRUTI.

(4913)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

**Autorizzazione della fusione delle Banche cattoliche della regione abruzzese-marchigiana e contemporanea costituzione della Banca delle Marche e degli Abruzzi con sede centrale in Ancona.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Vista la domanda 22 gennaio 1929 per la fusione delle Banche cattoliche delle Marche e degli Abruzzi, in appresso indicate, e la contemporanea costituzione della Società anonima per azioni Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, e col capitale di L. 20,000,000, formato dagli apporti delle Banche stesse e dai versamenti di altri Istituti e di privati sottoscrittori;

Vista l'autorizzazione preventiva del Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del citato decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Visto che le Banche cattoliche, in appresso indicate, giusta il programma prestabilito, hanno già deliberata la loro fusione, ed ogni altra modalità ad essa inerente e conseguente, con decorrenza dal 16 gennaio 1929, e che, stante l'urgenza della operazione, la fusione stessa è già di fatto avvenuta;

Viste le deliberazioni assembleali delle singole Banche, debitamente trascritte, affisse e pubblicate, ai sensi degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio;

Visti i certificati delle cancellerie dei competenti Tribunali, attestanti che non sono state fatte opposizioni nel termine di cui all'art. 195 del Codice di commercio;

Visto che è stata fornita la prova dell'avvenuto effettivo versamento del capitale sociale, da parte delle Banche fuse, e da parte degli enti e dei privati sottoscrittori, nella complessiva somma di L. 20,000,000;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata la fusione delle seguenti Banche cattoliche: Banca agricola operaia di Macerata - Banca fanese di Fano - Banca agricola operaia di Recanati - Banca jesina di Jesi - Banca settempedana di San Severino Marche - Banca agricola fabrianese di Fabriano - Cassa depositi e prestiti di Chiaravalle - Credito marchigiano di Camerino - Credito jesino di Jesi - Piccolo credito pesarese di Pesaro - Società bancaria abruzzese di Pescara, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 16 gennaio 1929, con la quale data esse vengono a cessare; e la contemporanea costituzione della Società anonima per azioni « Banca delle Marche e degli Abruzzi », con sede centrale in Ancona e col capitale interamente versato di L. 20,000,000.

La Banca delle Marche e degli Abruzzi è autorizzata ad insediarsi nelle seguenti dipendenze, con la contemporanea chiusura di quelle corrispondenti, già esercitate dalle Banche sopradette:

*Ancona* - Falconara - Numana - Osimo.

*Aquila* - Antrodoco - Castelvecchio Subequo - Navelli - Pizzoli - Colonnella.

*Ascoli Piceno* - Cerqueto del Tronto - Monsampolo - Montalto Marche - Offida - Ripatransone - San Benedetto del Tronto.

*Camerino* - Belforte sul Chienti - Caldarola - Camponocecchio - Camporotondo - Castelraimondo - Matelica - Muccia - Pievetorina - Tolentino.

*Chieti* - Ari - Caramanico - Guardiagrele - Manoppello - San Buono - San Giovanni Lipioni - Sant'Eufemia a Majella - Rapino - Tocco Casauria.

*Fabriano* - Albacina - Cerreto d'Esi - Genga - Sassoferrato - Serra San Quirico - Bastia di Fabriano.

*Fano* - Fossombrone - Orciano di Pesaro - Saltara.

*Fermo* - Cupramarittima - Falerone - Pedaso - Porto Sant'Elpidio - Sant'Elpidio.

*Jesi* - Belvedere Ostrense - Chiaravalle - Cingoli - Castelplanio - Cupramontana - Filottrano - Moie di Maiolati - Montecarotto - Morro d'Alba - Mergo - Serra dei Conti - Staffolo.

*Macerata* - Colmurano - Civitanova - Loro Piceno - Mogliano - Montappone - Montecassiano - Montegiorgio - Montecosaro - Morrovalle - Pausula - Pollenza - Petriolo - Portocivitanova - San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano - Sarnano - Urbisaglia - Treja.

*Pesaro* - Apecchio - Carpegna - Cagli - Mercatino Conca - Macerata Feltria - Mercatino Marecchia - Pergola - Pennabilli - Piobbico - Sant'Angelo in Vado - Urbania - San Lorenzo in Campo.

*Pescara* - Atri - Castiglione a Casauria - Civitella Casanova - Città Sant'Angelo - Farindola - Francavilla a Mare - Francavilla d'Ete - Lanciano - Loreto Aprutino - Ortona a Mare - Penne - Roseto degli Abruzzi - Rosciano - Vasto.

*Recanati* - Castelfidardo - Loreto - Montefano - Montelupone - Potenza Picena - Portorecanati.

*San Severino Marche* - Castelsampietro - Foligno - Frontale - Montalto di Cessapalombo - Poggio San Vicino - Roccasecca - Roccasecca Scalo.

*Senigallia* - Arcevia - Montemarciano - Ostra - Ripe di Senigallia.

*Sulmona* - Castel di Sangro - Introdacqua - Pratola Peligna - Popoli - Scanno.

*Teramo* - Arista - Basciano - Bellante - Bisenti - Castelli - Cermignano - Civitella del Tronto - Giulianova - Guardia Vomano - Isola del Gran Sasso - Montorio al Vomano - Mosciano - Tossiccia - Valle Castellana - Valle San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
MARTELLI.

(4914)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1929.

**Autorizzazione alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede centrale in Napoli, ad esercitare ed aprire diverse dipendenze.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Visti i Regi decreti-legge 11 marzo 1926, n. 413, e 7 giugno 1928, n. 1433, per la costituzione e gli aumenti di capitali delle società per azioni;

Vista la domanda 13 giugno 1929 per il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio della Società anonima per azioni « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno », avente lo scopo di provvedere al risanamento bancario delle Provincie meridionali, e di facilitare lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio e della piccola industria nel Mezzogiorno;

Ritenuto che in seguito alla preventiva autorizzazione ministeriale ai sensi e per gli effetti dei decreti sopracitati la « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » ha provveduto alla sua formale costituzione e all'approvazione dello statuto, con atto rogato dal notaio Roberto Sanseverino, in data 17 luglio 1929;

Vista l'ordinanza 19 luglio 1929 del Regio tribunale di Napoli, per la trascrizione, affissione e comunicazione del predetto atto costitutivo ed allegato statuto, ed il relativo certificato del 24 luglio 1929 del cancelliere del Tribunale stesso;

Visto il certificato, in data 26 giugno 1929, del cassiere principale e del direttore della sede di Napoli del Banco di Napoli, attestante l'avvenuto effettivo versamento della somma di L. 50,000,000 quale inteso capitale della costituenda Società anonima ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima per azioni « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno », con sede in Napoli, costituita con rogito 17 luglio 1929 per notaio Sanseverino, col capitale interamente versato di L. 50,000,000, è autorizzata ad iniziare e ad esplicare la sua attività, e ad aprire e gestire proprie dipendenze nelle seguenti località: Acerenza - Acerno - Acerra - Afragola - Agropoli - Alfedena - Altavilla Irpina - Alvito - Amalfi - Amorosi - Ateleta - Atina - Avellino - Avezzano - Bagnoli del Trigno - Baiano - Baronissi - Barrea - Battipaglia (Eboli) - Benevento - Bisaccia - Bojano - Bonefro - Buccino - Buonalbergo - Caggiano - Caiazzo - Cairano - Caivano - Calitri - Campobasso - Campochiaro - Campodipietra - Cantalupo del Sannio - Capaccio - Caposele - Cappadocia - Capua - Carinola - Carovilli - Casacalenda - Casalanguida - Casalbordino - Casalvieri - Caserta - Casoria - Castelbottaccio - Casteldisangro - Castellino del Biferno - Castellone al Volturno - Castelmauro - Castelnuovo di Conza - Castelpetroso - Castelverrino - Castelvetere Valfortore - Castiglione (Carovilli) - Castrocielo - Celano - Centola - Cercemaggiore - Cerreto Sannita - Cerro al Volturno - Cervinara - Cervino - Circello - Civita Campomarano - Civitanova del Sannio - Civitella Messer Raimondo - Colledanchise - Colle Sannita - Colletorto - Colli al Volturno - Contursi - Conza della Campania - Corleto Perticara - Eboli - Esperia - Fara San Martino - Filignano - Foglianise - Fondi - Fontanarosa - Formicola - Fraine - Frasso Telesino - Frosolone - Gallinaro (San Donato Val di Comino) - Gambatesa - Giffoni Sei Casali - Giffoni Vallepiana - Gioia dei Marsi - Gissi - Guardia Lombardi - Guilmi - Itri - Jelsi - Lama dei Peligni - Lapio - Larino - Lavello - Lecce nei Marsi - Limosano - Lioni - Lucito - Lupara - Macchiavalfortore - Magliano Vetere - Maiori - Matrice - Minori - Mirabella Eclano - Monacilioni - Mondragone - Montagano - Montazzoli - Moltecalvo Irpino - Montecorvino Rovella - Montefalcone nel Sannio - Montella - Montelongo - Montemiletto - Montenero Valcocchiara - Montesarchio - Montoro Inferiore - Montoro nei Frentani - Montoro Superiore - Morcone - Napoli - Nusco - Ogliastro Cilento - Oliveto Citra - Orria - Ovindoli - Padula - Palazzo San Gervasio - Penta (Fisciano) - Perano - Perdifumo - Pescasseroli - Pescocostanzo - Pescolanciano - Petrella Tifernina - Picinisco - Pietrabbondante - Pietracatella - Pietrastornina - Pignataro Maggiore - Pisciotta - Pizzone - Polla - Pontecagnano Faiano - Pontecorvo - Pontelandolfo - Ponza - Positano - Potenza - Prezza - Quadri - Rapolla - Riccia - Ricigliano - Ripacandida - Ripalimosano - Rivisondoli - Roccadimezzo - Roccamandolfi - Roccasecca - Rocchetta Sant'Antonio - Rotello - Ruvo del Monte - Salcito - Salento - Salerno - San Bartolomeo in Galdo - San Buono - San Donato Val di Comino - San Fele - San Giorgio la Montagna - San Lorenzo Maggiore - San Martino in Pensilis - San Niccola Manfredi - San Pietro Avellana - San Salvatore Telesino - Santa Croce di Magliano - Santa Maria a Vico - Sant'Elia a Pianisi - Sant'Andrea di Conza - Sapri - Savignano di Puglia - Scapoli - Schiavi d'Abbruzzo - Sessa Cilento - Sepino - Settefrati - Siano - Solofra - Solopaca - Sora - Tagliacozzo - Teggiano - Telese (Solopaca) - Teora - Termoli - Torella dei Lombardi - Torino di Sangro - Toro - Tramonti - Trasacco - Trivento - Vallo della Lucania - Vasto - Vastogirardi - Venafro - Vibonati - Villa Santa Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
MARTELLI.

(4915)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 1929.

**Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « La Svizzera » con sede in Zurigo e rappresentanza nel Regno in Livorno, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendi e furti.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che la Società di assicurazioni « La Svizzera » con sede in Zurigo e rappresentanza in Livorno, esercente nel Regno le assicurazioni nel ramo trasporti, ha chiesto di estendere la propria attività anche ai rami incendio e furti;

Vista la deliberazione in data 8 dicembre 1927, del Consiglio di amministrazione della stessa Società;

Visto lo statuto sociale;

Considerato che la cauzione costituita dalla predetta Società con vincolo a favore della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, raggiunge il minimo prescritto dall'art. 33 del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in più di un ramo;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza nel Regno in Livorno, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni, oltre che nel ramo « trasporti », anche contro gli « incendi » e i « furti ».

Roma, addì 15 agosto 1929 - Anno VII

*Il Ministro*: MARTELLI.

(4901)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. B. 362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giovanni Bartolich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durt di un mese all'albo pretorio del Comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bartolich Giovanni di Giovanni e di fu Maria Starai, nato a Sovischine il 16 maggio 1894 e residente a Sovischine, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bartolich in « Bartoletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Mattiassich fu Vincenzo e di Maria Bartolich, nata a Sovischine il 25 gennaio 1902; ed alle figlie nate a Sovischine: Anna Maria, il 2 settembre 1922, Antonia, il 29 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4489)

N. P. 236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Eugenio Paunovich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Eugenio Paunovich fu Antonio e Elisa Smerchinich, nato a Curzola il 19 dicembre 1887 e residente a Pola, via Inghilterra, 12-A, di condizione ufficiale postale principale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Paunovich in « Pavonetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Viola Stepancich fu Giuseppe e fu Jurlina, ed ai figli Pasqua, nata a Pola il 12 novembre 1905, ed al figlio Tullio, nato a Pola il 4 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4490)

N. S. 11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scomersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scomersich dott. Giovanni, figlio di Antonio e della fu Giorgolo Elisa, nato a Veglia il 20 febbraio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scomersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina (Tina) Deklich di Giacinto e di Bassich Eufemia, nata a Lissa il 20 maggio 1891, ed alle figlie nate a Pola: Laura, il 25 luglio 1914; Anita, il 25 luglio 1916; ed alla figlia Pia, nata a Sebenico il 22 settembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4491)

N. H. 26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Hrabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hrabar Amato, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Musnich, nato a Trieste il 24 ottobre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Garbari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brozina di Antonio e della fu Maria Pirc, nata a Pola il 1° novembre 1886 ed ai figli: Miro-Mario, nato a Pola il 19 giugno 1912; Gisella-Miranda, nata a Spalato il 23 dicembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4492)

---

N. L. 46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Roberto Lessigang;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Roberto Lessigang del fu Giuseppe e di Giovanna Wuk, nato a Pola il 24 maggio 1902 e residente a Pola, via Giovia, 20, di condizione ufficiale telegrafico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Lessigang in « Lesignani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4493)

---

N. L. 46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Aurelia Lessigang;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Aurelia Lessigang del fu Giuseppe e di Giovanna Wuk, nata a Pola il 12 ottobre 1896 e residente a Pola, via Giovia, 20, di condizione ufficiale postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Lessigang in « Lesignani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4494)

---

N. L. 6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma itailana presentata dal sig. Luxich Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giuseppe Luxich del fu Antonio e della fu Caterina Benedetti, nato a Pisino il 19 marzo 1887 e residente a Pisino, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Luxich in « Fornaretto ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al fratello Francesco, nato a Pisino il 14 novembre 1885, ed alla sorella Antonia, nata a Pisino il 28 ottobre 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4495)

N. B. 341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Virgilio Budinich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Virgilio Budinich del fu Attilio e della fu Sopranich Antonia, nato a Mussingrande il 5 gennaio 1880 e residente a Pola, via E. Filiberto, 23, di condizione ingegnere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Budinich in « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Alice Tavolato di Giovanni e di Elisa Fragiacomo, nata a Trieste il 10 marzo 1883, ed alle figlie, nate a Parenzo: Irma, l'11 agosto 1907; Attilia, il 21 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4496)

N. C. 143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cerovaz Massimiliano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pinguente e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Cerovaz Massimiliano fu Giovanni e fu Domenica Cinco, nato a Pinguente il 6 giugno 1891 e residente a Pinguente, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cerovaz in « Cerovazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ermenegilda Ritossa di Giuseppe e di Toffoli Teresa, nata a Pinguente il 9 marzo 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(4497)

N. M. 156-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Malabotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Malabotich Maria vedova di Bernardo, figlia del fu Martinuzzi Giovanni e della fu Antonia Lius, nato ad Albona il 25 febbraio 1846, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Malaboti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Quirina-Marcella-Antonia, nata ad Albona il 4 settembre 1878 ora vedova di Saetti Tancredi.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4498)

N. B. 390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brusich Pietro Giuseppe, figlio di Antonio e di Caterina Zachia, nato a Pola il 14 dicembre 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brussi ».

**Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.**

Pola, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

**(4499)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Ordinamento del lavoro nel porto di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Palermo n. 35 del 9 agosto 1929-VII, sono state costituite a Palermo le seguenti Compagnie di lavoratori portuali:

Compagnia del carbone e della marna;
Compagnia delle merci varie;
Compagnia barcaiuoli.

**(4902)**

### Ordinamento del lavoro nel porto di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Cagliari n. 28 del 14 agosto 1929-VII, è stata costituita in quel porto la Compagnia « Attilio Deffenu » fra i lavoratori del porto di Cagliari.

**(4903)**

### Ordinamento del lavoro nel porto di Trapani.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Palermo n. 36 del 9 agosto 1929-VII, sono state costituite a Trapani le seguenti Compagnie di lavoratori portuali:

Compagnia stivatori ed affini;
Compagnia dei mattarelli di banchina;
Compagnia dei paleggiatori.

**(4904)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso di rettifica.

Nelle seguenti puntate della *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1929 (1ª pubblicazione), n. 91 del 18 aprile 1929 (2ª pubblicazione), e n. 140 del 17 giugno 1929 (3ª pubblicazione), sono state eseguite le pubblicazioni di un elenco di smarrimenti di certificati provvisori del Prestito del Littorio in cui al n. 221, erroneamente è stato scritto *Roberto* Francesco fu Paolo, ecc., anzichè *Robasto* Francesco fu Paolo, ecc., come qui si rettifica.

**(4905)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data della ricevuta: 10 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Cotronei Vincenzo per conto dei minori Le Moli Ettore e Carmelina — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita: L. 570 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 luglio 1929 - Anno VII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(4316)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Giuseppina Cerletta Fraze fu Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 710 Prestito Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

**(4791)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 183.

### Media dei cambi e delle rendite

del 28 agosto 1929 - Anno VII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.85 | Belgrado | 33.65 |
| Svizzera | 368.17 | Budapest (Pengo) | 3,34 |
| Londra | 92.692 | Albania (Franco oro) | 366 — |
| Olanda | 7.666 | Norvegia | 5.09 |
| Spagna | 281.42 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Belgio | 2.659 | Svezia | 5.12 |
| Berlino (Marco oro) | 4.553 | Polonia (Sloty) | 214.50 |
| Vienna (Schillinge) | 2.695 | Danimarca | 5.09 |
| Praga | 56.65 | | |
| Romania | 11.275 | Rendita 3.50 % | 67.80 |
| Peso Argentino Oro | 18.20 | Rendita 3.50 % (1902) | 62.40 |
| Peso Argentino Carta | 8 — | Rendita 3 % lordo | 39.50 |
| New York | 19.107 | Consolidato 5 % | 78.95 |
| Dollaro Canadese | 18.95 | | |
| Oro | 368.64 | Obbligazioni Venezie 3.50 % | 72.375 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 7).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 43990 | 157 — | Cappellania perpetua della sig.ra Eugenia Ulivieri per la proprietà e per l'usuf. al signor D. Luigi *Rossi* di Domenico sua vita durante. | Intestata come contro; per la proprietà e per l'usuf. al sig. D. Luigi *Russi* di Domenico sua vita durante. |
| » | 48815 | 3.50 | Cappellania perpetua della sig.ra Eugenia Ulivieri, dom. a Napoli; con usuf. a D. Luigi *Rossi* di Domenico. | Intestata come contro; con usuf. a D. Luigi *Russi* di Domenico. |
| Cons. 5 %<br>» | 246192<br>246139 | 215 —<br>89 — | Gaudenzi *Michelangelo* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli. | Gaudenzi *Michele-Arcangelo* di Carlo, minore ecc. come contro. |
| » | 201178 | 505 — | Micera *Anna*, Francesco, Grazia e Lucia fu Gregorio, minori sotto la p. p. della madre Perrucci Palma fu Leonardo, ved. Micera, dom. in Manduria (Lecce). | Micera *Caterina*, Francesco, Grazia e Lucia fu Gregorio, minori ecc. come contro. |
| Buono del Tesoro ordinario esercizio 1925-1926 | 2707<br>2719 | Cap. 2,000 —<br>» 10,000 — | Poli Veronica fu Carlo e Brondi *Giovanni* fu Amedeo. | Poli Veronica fu Carlo e Brondi *Michele-Giovanni* fu Amedeo. |
| Cons. 5 % | 299187 | 150 — | *Scalea* Giuseppe di Vito minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo; con usuf. a *Scalea* Vito fu Giuseppe, dom. a Palermo. | *Scalia* Giuseppe di Vito, minore ecc. come contro; con usuf. a *Scalia* Vito fu Giuseppe, dom. a Palermo. |
| » | 222927 | 4,999 — | Marchesini *Ida* fu Eugenio, moglie di *Gelli Edoardo*, dom. a Firenze, vincolata. | Marchesini *Maria-Nicolina-Sofia-Emma-Ida* fu Eugenio moglie di *Galli Emilio*, dom. a Firenze, vincolata. |
| » | 179797 | 150 — | Catanese *Filomena* fu Fabio moglie di Franco Salvatore, dom. in Scisciano (Caserta), vincolata. | Catanese *Rosa-Filomena* fu Fabio, moglie di Franco Salvatore, dom. in Scisciano (Caserta) vincolata. |
| »<br>»<br>»<br>» | 390436<br>390438<br>418326<br>418327 | 140 —<br>140 —<br>485 —<br>90 — | Gilodi Pietro-Enea<br>Gilodi Emilia<br>Gilodi Emilia e Pietro-Enea<br>} fu Giuseppe-Emilio minori sotto la p. p. della madre Gilardi *Laura-Bice* fu *Celestino*, ved. Gilodi, dom. a Borgosesia (Novara); con usuf. vital. a Gilardi *Laura Bice* fu *Celestino* ved. Gilodi. | Gilodi Pietro-Enea<br>Gilodi Emilia<br>Gilodi Emilia e Pietro-Enea<br>} fu Giuseppe-Emilio minori sotto la p. p. della madre Gilardi *Maria-Laura-Catterina* fu *Pietro-Celestino* ved. Gilodi, dom. a Borgosesia (Novara); con usuf. vit. a Gilardi *Maria-Laura-Catterina* fu *Pietro-Celestino* ved. Gilodi. |
| »<br>» | 418328<br>418329 | 240 —<br>180 — | Gilodi Luciano fu Giuseppe Emilio, con usuf. vit. come la precedente. | Gilodi Luciano fu Giuseppe-Emilio; con usuf. vit. come la precedente. |
| » | 434081 | 2,500 — | Puricelli Guerra Ernesto, Anna, Achille, Amelia, Giuseppina e Felice fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Andreozzi Maria fu Domenico, ved. di Puricelli Guerra *Felice*, dom. a Napoli. | Puricelli Guerra Ernesto, Anna, Achille, Amelia, Giuseppina e Felice fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Andreozzi Maria fu Domenico ved. di Puricelli Guerra *Carlo*, dom. a Napoli. |

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. N. 5 % | 6564 | 120 — | Martina *Marcello* di Michele minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cantalupa (Torino). | Martina *Severino-Marcellino* di Michele, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 449118 | 50 — | Cusin Valdimiro } fu Antonio minori | Cusin Valdimiro } fu Antonio minori |
| » | 449120 | 50 — | Cusin Guglielma } sotto la p. p. della madre Simoni *Giuditta* fu *Policarpo* ved. Cusin, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Simoni *Giuditta* fu *Policarpo* ved. Cusin, dom. a Roma. | Cusin Guglielma } sotto la p. p. della madre Simoni *Francesca-Giulia-Giuditta* fu *Peneglorio* ved. Cusin, dom. a Roma; con usuf. vital. a detta Simoni *Francesca-Giulia-Giuditta* fu *Peneglorio*, ved. Cusin, dom. a Roma. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 17 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

**(4860)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Proroga della scadenza del concorso a 5 posti gratuiti nel Reale collegio delle fanciulle di Milano.

La scadenza del bando di concorso a cinque posti gratuiti nel Reale collegio delle fanciulle, in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 luglio 1929-VII, n. 159, fissata per il 15 agosto 1929, è prorogata al 10 settembre p. v.

Milano, 14 agosto 1929 - Anno VII

*Il presidente*: ANTONIO BASLINI.

**(4911)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a due posti gratuiti nel Collegio delle Dame inglesi di Vicenza.

Per un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è aperto il concorso a due posti gratuiti nel Collegio delle Dame inglesi di Vicenza.

Detti posti sono conferiti per la durata di tutti i corsi dell'Istituto, secondo le norme del regolamento organico.

Ogni alunna ammessa al posto di favore deve portare seco il corredo descritto nell'allegato *C* del regolamento predetto.

Perderanno il posto di favore le alunne che non abbiano meritata l'approvazione all'esame di promozione, eccettuato il caso che per ragioni di malattia non siano state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Il padre delle aspiranti, o chi per lui, dovrà produrre a questo Regio provveditorato agli studi entro il termine prescritto la domanda corredata dai seguenti documenti. (La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

*a*) atto di nascita legalizzato, comprovante età non minore di sei anni e non maggiore di 12, salvo che la fanciulla fosse già allieva del Collegio stesso, nel quale caso può anche superare i 12 anni;

*b*) certificato di sana costituzione fisica;

*c*) certificato di buona condotta rilasciato dalla direttrice della scuola da cui la giovanetta proviene, o dal podestà, se proviene da scuola privata o paterna;

*d*) certificato di studi compiuti nell'anno scolastico 1928-29, con lo specchietto dei voti riportati;

*e*) stato di famiglia, cioè dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero e sull'età e sulla professione e grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (questo pure legalizzato);

*f*) certificato del procuratore delle imposte, che attesti l'ammontare delle imposte pagate dai genitori della concorrente;

*g*) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie.

Potranno essere inoltre allegati quei documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Il conferimento dei posti verrà fatto secondo l'ordine di precedenza stabilito dal R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930.

Vicenza, 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi: G. GASPERONI.

**(4912)**

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.